

Intervento 8.5.1 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.5.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nella strategia generale del Programma, l'intervento agisce direttamente sul fabbisogno F14 e indirettamente sui fabbisogni F17-F21. Essa sostiene gli obiettivi della focus area 5E ed agisce indirettamente sugli obiettivi delle Focus area 4A, 4B, 4C, intervenendo positivamente sugli obiettivi trasversali ambiente e cambiamento climatico.

L'operazione prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti realizzati su superfici forestali, finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi eco sistemici. La scelta di concentrare l'intervento all'interno delle aree protette e ricadenti nella Rete Natura 2000 trova fondamento nella necessità strategica di agire sul valore ecologico-ambientale della porzione di aree forestali regionali a maggiore pregio ambientale e paesaggistico e, quindi, anche più vulnerabile rispetto a quelli che sono i potenziali rischi dei cambiamenti climatici.

Con tale finalità, l'intervento sostiene:

- a. investimenti “*una tantum*” volti al perseguimento di impegni di tutela ambientale e al miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali attraverso:
 - investimenti per la realizzazione di “infrastrutture verdi” e di rinaturalizzazione degli impianti artificiali di conifere, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali, ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno per l'utilizzazione finale, quali: realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione, di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; realizzazione, ripristino di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali, per evitare la frammentazione degli habitat e preservare la presenza delle specie flo-faunistiche;
 - investimenti per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi, quali: interventi di selezione delle specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie forestali nobili, rare, sporadiche e gli alberi monumentali;
 - investimenti sugli habitat e specie minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;
 - investimenti per eliminazione di specie alloctone e invasive;
 - investimenti selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;
- b. investimenti “*una tantum*” di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici attraverso:

- investimenti finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, alla protezione del suolo dall'erosione, al miglioramento della funzione di assorbimento di CO₂ incrementando - attraverso interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento delle condizioni vegetative con conseguente aumento della biomassa epigea ed ipogea (ripulitura da specie alloctone o infestanti, spalcatura, cippatura del materiale di risulta con distribuzione sul terreno dei residui vegetali macinati) - le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo e del suolo forestale attraverso operazioni di ringiovanimento del soprassuolo forestale;
 - investimenti per introduzione in aree sensibili, di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane.
- c. redazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

8.2.5.1.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del Programma.

8.2.5.1.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, Codice Contratti Pubblici.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore

forestale (COM(2013)659).

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

Legge Regionale nr. 10/2003 sulle aree protette.

Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

8.2.5.1.1.4. Beneficiari

Regione Calabria, altri enti pubblici, altri soggetti di diritto pubblico e privati, proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.5.1.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costi dei materiali e dei servizi necessari alla realizzazione degli investimenti volti a migliorare il valore ambientale della superficie forestale e l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;
- b. acquisto di materiale di propagazione forestale, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto;
- c. interventi selvicolturali volti a migliorare il valore ambientale, l'efficienza ecologica e la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici della superficie forestale interessata dall'intervento;

- a. piste forestali, solo se direttamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, collegati con altri investimenti ammessi a finanziamento e finalizzati e funzionali ad interventi per il perseguimento di impegni di tutela ambientale o per interventi finalizzati alla mitigazione ai cambiamenti climatici;
- b. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a*) a *d*) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- c. costi per la realizzazione di piani di gestione forestali o strumenti equivalenti. I contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.
- d. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

Non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria.

Gli investimenti selvicolturali sostenuti dall'intervento hanno carattere "una tantum", pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Il contributo viene erogato al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.5.1.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale, così come definiti all'art. 4 della L.R. 45/2012 e richiamati nella descrizione generale della misura 8.

Le operazioni sostenute devono essere coerenti con la Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659), al Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008, alla Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici ed al Piano Regionale Forestale.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente" delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Gli investimenti devono garantire che l'uso del materiale vegetale di propagazione sia conforme al D.Lgs

386/2003 (di attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) ed al Decreto legislativo 214/2005 (di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e l'uso esclusivo di specie autoctone.

Gli interventi di rigenerazione forestale sono ammissibili al sostegno solo se effettuati con l'utilizzo di specie diverse da quelle in sito.

Gli investimenti selvicolturali sostenuti dall'intervento hanno carattere "una tantum", pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Gli interventi finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive dovranno essere accessibili ed servizio di una moltitudine di cittadini.

Il sostegno nell'ambito del presente intervento non deve portare ad un aumento sostanziale del valore o del profitto dell'azienda forestale ma è finalizzato all'aumento del valore ambientale, della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e della pubblica utilità degli ecosistemi forestali.

Per dimostrare l'aumento del valore climatico-ambientale e della pubblica utilità degli interventi previsti, il beneficiario deve produrre una relazione tecnica descrittiva, redatta da un tecnico abilitato, attraverso la quale deve essere giustificata la finalità climatico ambientale dell'investimento e del contributo a tali obiettivi dei singoli interventi previsti.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.5.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5E nella quale è programmata;
- al ricadere dell'intervento in siti Natura 2000 o in aree forestali protette (questo principio di selezione dovrà assumere un peso più rilevante e, in ordine, decrescente, dovrà assegnare un punteggio maggiore per le aree Natura 2000, quindi per le altre aree protette);
- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio, rendendo prioritarie le aree soggette a svantaggi naturali, ed in particolare quelle montane;
- alla classificazione delle aree secondo la "Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria" e la "Carta del rischio desertificazione della Regione Calabria, prioritarizzando la localizzazione che ricade in aree in cui sono più elevati il rischio incendi, il rischio desertificazione, il rischio idrogeologico;
- al possesso od all'impegno a conseguirle, da parte dei beneficiari, di certificazioni ispirate alla

gestione forestale sostenibile;

- alla localizzazione in aree in cui sono rilevati specifici rischi per la biodiversità forestale, per come emergenti da documentazione scientifica e dal Piano d'Azione Prioritario (PAF) della Regione Calabria;
- alla maggiore capacità dell'intervento di conseguire obiettivi multipli, ossia migliorare la biodiversità, migliorare la ritenzione idrica del suolo ed il ripristino di elementi del paesaggio tradizionale della regione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.5.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è fissata, per i beneficiari di natura pubblica, al 100% della spesa sostenuta; per i beneficiari privati, al 75% della spesa sostenuta. È stabilito un massimale di spesa di € 200.000,00 per intervento.

Il sostegno è concesso ai sensi dell'art. 35 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento è SA 49799. Nelle more di una nuova comunicazione in esenzione finalizzata all'introduzione dei costi semplificati nel suddetto regime, i relativi aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

L'utilizzo di un massimale di spesa, viene introdotto per consentire la partecipazione di un numero più ampio di beneficiari, ciò che ci si aspetta possa determinare un numero maggiore di siti Natura 2000 e di relativi habitat interessati dagli interventi della submisura. Considerato che per la valenza climatico-ambientale dell'operazione è strategicamente più finalizzato che gli interventi siano diffusi e capillari sul

territorio (interventi di piccola scala diffusi sul territorio regionale), arrivando ad interessare il maggiore numero possibile di siti.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, l'importo del sostegno è calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione e di seguito elencate:

Classi di superficie boschiva (ha)	UCS TOTALE €
< 100	55,5
da 100 a 250	47,6
da 250 a 500	39,7
Da 500 a 1.000	31,7
Da 1.000 a 2.000	23,8
Da 2.000 a 4.000	19,0
> 4.000	15,9

8.2.5.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.5.1.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la redazione dei piani di gestione forestale, il calcolo delle tabelle unitarie di costo standard è avvenuto conformemente all'articolo 67(1)b ed all'art. 67(5) a i. del regolamento (UE) 1303/2013.

In particolare, il calcolo dell'UCS è basato su informazioni oggettive: sono stati, infatti, adottati gli importi e seguiti i metodi di calcolo il metodo (unità di costo per ettaro) e la classificazione (sette classi di superficie boschiva) della normativa nazionale, in specie il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1991 n. 232 e ss.mm. del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle Foreste.

L'importo dei costi standard per le attività di redazione dei Piani di Gestione forestale si compone di cinque voci di costo:

A. Onorario per il tecnico professionista

I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano e sono stati aggiornati al febbraio 2016 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.806 per il periodo considerato).

La tabella seguente riporta i valori aggiornati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2016 <100 ha= 100).

Classi di superficie boschiva	Lire/Ha 1991	Euro/Ha 1991	Coefficiente Istat	Euro Ha/2016	NI 2016
< 100	35.000	18,1	1,806	32,6	100,0
da 100 a 250	30.000	15,5	1,806	28,0	85,7
da 250 a 500	25.000	12,9	1,806	23,3	71,4
Da 500 a 1.000	20.000	10,3	1,806	18,7	57,1
Da 1.000 a 2.000	15.000	7,7	1,806	14,0	42,9
Da 2.000 a 4.000	12.000	6,2	1,806	11,2	34,3
>4.000	10.000	5,2	1,806	9,3	28,6

B. Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico

L'Onorario integrativo per il tecnico professionista è calcolato sulla base della vacanza oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora per le attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette ore.

C. Spesa per personale coadiuvante

Per la spesa del personale coadiuvante è stata moltiplicata la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL per addetti ai lavori di forestazione della Regione Calabria per costo ad ettaro calcolato con un criterio di proporzionalità tra l'onorario del tecnico e la spesa riconosciuta per coadiuvante.

D. Rimborso spese

È stato calcolato in modo forfettario, in misura pari al 5% dell'onorario corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda

E. Costo delle cartografie di Piano

Questo costo concerne la predisposizione:

- della carta assestamentale in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 3,2/ha per i primi 100 ha;
- delle carte tematiche speciali (vegetazionale, vincoli, distribuzione degli interventi colturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) in scala 1:10.000. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 2,8/ha per i primi 100 ha. Il costo complessivo, per i primi 100 ha è quindi pari a 6 €/ha. Per le altre classi di superficie, il costo di questa voce, è stato stimato moltiplicando questo valore (6 €/ha) per il numero indice calcolato sull'onorario per ettaro corrisposto al tecnico professionista.

La seguente tabella sintetizza i parametri di costo relativi alle diverse voci e classi di superficie.

<i>Classi di superficie boschiva</i>	<i>A. Onorario al tecnico</i>	<i>B. Onorario integrativo</i>	<i>C Spese per il personale coadiuvante</i>	<i>D. Rimborso spese</i>	<i>E. Cartografie</i>	<i>UCS TOTALE</i>
< 100	32,6	7,9	7,3	1,6	6	55,5
da 100 a 250	28,0	6,8	6,3	1,4	5,1	47,6
da 250 a 500	23,3	5,7	5,2	1,2	4,3	39,7
Da 500 a 1.000	18,7	4,5	4,2	0,9	3,4	31,7
Da 1.000 a 2.000	14,0	3,4	3,1	0,7	2,6	23,8
Da 2.000 a 4.000	11,2	2,7	2,5	0,6	2,0	19,0
>4.000	9,3	2,3	2,1	0,5	1,7	15,9

Per il calcolo del costo standard totale si procederà a sommare le UCS totali relative a ciascuna classe di superficie.

8.2.5.1.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nei seguenti casi:

- per tutte le aziende pubbliche, indipendentemente dall'estensione, è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari, è obbligatoria la predisposizione, in alternativa al piano di gestione forestale, di un piano poliennale di taglio

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal Programma come "strumenti equivalenti", in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno "strumento equivalente", riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;
- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari, e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;
- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta

all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati

avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Per il dettaglio delle tipologie di investimenti ammissibili al sostegno si rimanda alla descrizione generale della sub misura 8.5.

Gli effetti attesi sono riconducibili ai seguenti obiettivi prioritari del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF 2009):

- salvaguardare l'integrità territoriale, la superficie, la struttura e la salute del patrimonio forestale nazionale (infrastrutture verdi, investimenti di rinaturalizzazione degli impianti artificiali di conifere, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali, interventi di sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti);
- contribuire alla mitigazione e adattamenti agli effetti dei cambiamenti climatici, migliorando il contributo forestale al ciclo del "C" (investimenti per il miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, investimenti in aree sensibili di specie resistenti al calore, valorizzando le strutture diversificate e non monoplane);
- tutelare la biodiversità e la complessità paesaggistica degli ecosistemi forestali (l'intervento è prioritizzato all'interno dei siti Natura 2000 e altre aree protette, e prevede interventi protettivi e di miglioramento su un habitat di grande pregio ambientale e paesaggistico: realizzazione e ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque anche al fine di creazione di micro-ambienti per la salvaguardia delle specie rupestri; interventi di ricostituzione ripariale volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione di specie ripariali autoctone; realizzazione, ripristino di stagni laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali, per evitare la frammentazione degli habitat e preservare la presenza di specie floro-faunistiche; investimenti sugli habitat minacciato da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici; investimenti per eliminazione di specie alloctone e invasive);
- mantenere e valorizzare la funzione di difesa delle formazioni forestali (interventi finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale del soprassuolo);
- favorire l'uso ricreativo responsabile ed il turismo sostenibile delle foreste (interventi di ripristino e restauro degli ecosistemi forestali degradati da un punto di vista ambientale; investimenti per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi, quali interventi di selezione delle specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie vegetali nobili, rare, sporadiche e gli alberi monumentali);
- valorizzare e riconoscere i servizi di interesse pubblico e sociale forniti dalla corretta gestione forestale (interventi di sostegno per la stesura dei piani di gestione forestale).

